

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 11

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei senatori CURTO e MATTEOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno del caporalato

ONOREVOLI SENATORI. – Con la presente proposta d'inchiesta parlamentare s'intende istituire una Commissione d'inchiesta monocamerale sul grave fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno d'Italia, e, in particolar modo, in Puglia, Basilicata e Campania.

Già nella XII legislatura il Senato ebbe ad occuparsi del fenomeno. Era un momento storico e sociale molto particolare quello dei primi anni '90. Molte braccianti avevano perso la vita in incidenti stradali causati da autentiche carrette guidate da caporali senza scrupoli, prive dei requisiti minimi necessari per garantire l'incolumità dei trasportati, sovraccariche di lavoratrici, molto spesso vit-

time delle pesanti attenzioni di sfruttatori privi di scrupoli. Lavoratrici costrette a lasciare la propria famiglia alle tre del mattino, per poi ritornarci al tramonto. Un fenomeno socio-culturale particolarissimo in quanto molto spesso non solo veniva accettato ma anche difeso da chi invece avrebbe dovuto almeno tentare di ribellarsi. Una subcultura difficile da sradicare, che poggiava le propria fondamenta su convinzioni e pregiudizi formati nel tempo. All'interno di vaste aree del territorio meridionale, il caporalato costituiva l'unico ed esclusivo strumento per l'intermediazione e il reclutamento di braccia, soprattutto femminili, da utilizzare in agri-

coltura, potendo contare su una legislazione insufficiente sia in campo nazionale che europeo. Tutto ciò per molti anni, a partire dagli inizi degli anni '90. Poi qualcosa incominciò a cambiare. I mezzi di trasporto diventarono più sicuri, le paghe delle lavoratrici si irrobustirono, il numero delle ore lavorate incominciò a diminuire, ma, soprattutto, prese corpo una diversa coscienza che determinò finalmente la ribellione a qualsiasi tipo di sopruso e violenza, ivi compresa quella sessuale. L'attenzione dei media, e, va detto, anche della Politica, incominciò a scemare, anche se non è facile stabilire se tutto ciò sia avvenuto per la capacità del caporalato di acquisire, ove ciò sia possibile, un volto umano, oppure perchè effettivamente era venuto a mutare l'*humus* socio economico che aveva fatto germinare il caporalato nelle sue forme più crude, come già ribadito, soprattutto agli inizi degli anni '90. Oggi però il tema si ripropone in tutta la sua crudezza. Non c'è giorno che gli organi d'informazione non riportino notizie riguardanti questo tipo di sfruttamento del lavoratore che sembrava ormai superato. Vi è solo, semmai, un'unica variante: in passato il caporalato si estrinsecava soprattutto in una forma degenerata di sfruttamento del lavoro femminile e assegnava una quota molto marginale alla presenza extracomunitaria. Attualmente non è più così.

Gli episodi di sfruttamento che coinvolgono particolari etnie hanno assunto una dimensione tale, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, da imporre anche un intervento duro e deciso da parte del Capo dello Stato. Non solo, ma dopo alcuni fatti, accaduti nel mese di settembre, talmente gravi da rasentare lo schiavismo le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL hanno indetto una manifestazione nazionale a Foggia, il 21 ottobre 2006. Sempre a settembre un *blitz* delle forze dell'ordine in Capitanata ha portato alla denuncia di 84 imprenditori.

Nel mese di luglio molto scalpore ebbero a determinare le dichiarazioni del generale dei ROS, Giampaolo Ganzer: «ci sono state morti, almeno un paio, catalogate come suicidi, avvenute in questo contesto di particolare sudditanza psicologica legata alle condizioni lavorative generali». In molti casi lo sfruttamento avviene nei confronti di lavoratori clandestini i quali per il timore di essere espulsi rinunciano a denunciare le violenze alle quali sono sottoposti.

Le etnie più esposte sono quelle dei polacchi e dei romeni, a volte sfruttati da loro stessi connazionali o da soggetti albanesi.

Dopo il clamore suscitato dagli ultimi fatti, sono anche emerse situazioni che possono essere considerate piccole oasi di legalità. Ma si tratta, o almeno così pare, di eccezioni.

Una inchiesta di un noto settimanale ha fatto emergere realtà desolate che nulla hanno a che vedere con la nostra concezione della civiltà e del rispetto dei diritti umani. Collegato a tutto ciò, c'è il rischio, assolutamente non infondato, che dietro lo sfruttamento del lavoro in alcuni settori, soprattutto in quello del pomodoro, possa esserci o comunque proliferare un particolare tipo di criminalità. Sono pertanto questi i motivi per i quali viene chiesta l'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. La proposta di indagine conoscitiva è composta da sei articoli. Il primo è istitutivo della Commissione. Il secondo ne stabilisce la composizione. L'articolo 3 individua gli obiettivi conoscitivi a cui la Commissione deve informare i propri lavori. L'articolo 4 sancisce i poteri della Commissione, mentre l'articolo 5 prevede che le sedute siano pubbliche e rimanda l'organizzazione della medesima ad un regolamento interno.

L'articolo 6, infine, indica i termini entro i quali debbono concludersi i lavori.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione d'inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del caporalato nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, oltre al Presidente, nominati dal Presidente del Senato in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

2. Il Presidente del Senato nomina il Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti la Commissione stessa, tra i membri del Senato, e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) il rispetto delle regole contrattuali e delle leggi relative al collocamento della manodopera, di norma, ma non esclusivamente,

agricola, in particolare da parte delle imprese beneficiarie di contributi comunitari, statali e regionali, che utilizzano sia lavoratori locali che extracomunitari;

b) il rispetto delle leggi e dei regolamenti relativi alla tutela e alla sicurezza del trasporto di persone, in relazione al fenomeno del caporalato;

c) le dimensioni del fenomeno e la sua articolazione territoriale;

d) il funzionamento dei controlli pubblici, nonché la loro efficienza ed efficacia;

e) natura e dimensioni dell'evasione fiscale e contributiva nelle zone interessate al fenomeno da parte delle imprese operanti prevalentemente nel settore agroalimentare che impiegano manodopera tramite l'intermediazione dei caporali;

f) le forme di intimidazione, violenza e molestia sessuale operate da parte dei caporali nei confronti della manodopera femminile;

g) le forme di sfruttamento riconducibili al reato di riduzione in schiavitù;

h) il livello di penetrazione della criminalità locale e straniera;

i) il livello di contrasto e di prevenzione delle istituzioni locali, l'idoneità degli strumenti utilizzati, nonché gli eventuali correttivi, anche di natura legislativa utili a contrastare adeguatamente il fenomeno.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni, anche esterne, che ritenga necessarie.

2. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio interno del Senato.

Art. 5.

*(Organizzazione
dei lavori della Commissione)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei propri lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento stesso.

Art. 6.

(Termine per la conclusione dei lavori)

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni, la Commissione presenta al Senato una relazione scritta unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati.

